



**COMUNE DI JESOLO**  
PROVINCIA DI VENEZIA

## **REGOLAMENTO**

**SULLA PARTECIPAZIONE POPOLARE**

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 15/05/2008*

## **INDICE**

### **TITOLO I – Principi generali**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione

### **TITOLO II – Istanze partecipative, petizioni proposte di deliberazione**

#### **CAPO I – Istanza partecipative**

Art. 3 - Finalità

Art. 4 – Modalità di presentazione

Art. 5 – Esito e comunicazioni

#### **CAPO II - Petizioni**

Art. 6 - Finalità

Art. 7 – Numero minimo di firme e promotori

Art. 8 – Raccolta delle firme

Art. 9 – Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità

Art. 10 – Trattazione della petizione

Art. 11 - Decisione

Art. 12 - Comunicazione

#### **CAPO III – Proposte deliberative di iniziativa popolare**

Art. 13 – Proposte deliberative di iniziativa popolare

Art. 14 – Numero minimo di firme e promotori

Art. 15 – Collaborazione degli uffici

Art. 16 – Raccolta delle firme, deposito ammissibilità, istruttoria, decisione e comunicazione

### **TITOLO III – Consultazione popolare**

#### **CAPO I – Norme generali**

Art.17 – Iniziativa delle consultazioni popolari

Art. 18 – Ambito delle consultazione

Art. 19 – Risultati delle consultazioni

#### **CAPO II – Forme e modalità di consultazione**

Art. 20 – Tipi di consultazione

Art. 21 - Assemblee

Art. 22 – Incontri frazionali di quartiere

Art. 23 - Questionari

### **TITOLO IV – Organismi di partecipazione**

Art. 24 – Comitati civici

Art. 25 – Comitati spontanei di partecipazione popolare, frazionali e di quartiere

### **TITOLO V – Norme transitorie e finali**

Art. 26

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento, in attuazione degli artt. 80 e seguenti del titolo VI capo III dello Statuto comunale, disciplina la partecipazione popolare all'attività istituzionale del comune.

Rimane esclusa dal presente regolamento la disciplina della partecipazione al procedimento amministrativo, di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

Salvo specifiche limitazioni, previste dal presente regolamento, il diritto di partecipazione è riconosciuto:

- a coloro che hanno nel comune la residenza anagrafica;
- agli utenti dei servizi forniti dal comune;
- alle forme associative operanti nel comune;
- a coloro che hanno nel comune il proprio domicilio per ragioni di lavoro o di studio.

## **TITOLO II**

### **ISTANZE PARTECIPATIVE, PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

#### **CAPO I - ISTANZE PARTECIPATIVE**

#### **Art. 3 - Finalità**

Le istanze partecipative sono volte a sottoporre all'Amministrazione comunale proposte e suggerimenti, nonché fornire segnalazioni per la migliore tutela di interessi collettivi e diffusi su specifiche materie di competenza del Comune di Jesolo, pur non essendo dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.

Le istanze devono riguardare atti specifici o concreti comportamenti dell'Amministrazione Comunale o di Enti, Società Organi dipendenti dal Comune o comunque titolari di un rapporto convenzionale con esso per l'esercizio dei servizi pubblici.

#### **Art. 4 - Modalità di presentazione**

Le istanze vanno indirizzate al Sindaco, della loro presentazione deve essere data menzione, a cura del segretario generale, in un apposito registro istituito presso la segreteria comunale.

Le istanze devono essere presentate da non meno di dieci singoli titolari dei diritti di partecipazione ovvero da uno o più dei soggetti iscritti all'Albo delle Associazioni.

Le istanze devono essere redatte per iscritto e contenere tutti gli elementi utili per indicare con chiarezza l'oggetto della domanda. Alle istanze possono altresì essere allegati tutti i documenti ed ogni altro materiale che sia ritenuto utile per consentire una migliore valutazione della richiesta.

Sono sottoscritte corredate da fotocopia del documento d'identità, dall'interessato o dagli interessati e presentate all'Ufficio Protocollo, ovvero trasmesse per posta o via fax o posta elettronica certificata.

Se richiesta all'atto della presentazione diretta, l'Ufficio Protocollo rilascia una ricevuta.

#### **Art. 5 - Esito e comunicazioni**

Il Sindaco provvede sulle istanze partecipative, garantendo risposta scritta fatta salva l'eventuale convocazione degli interessati, entro 60 giorni dalla data di protocollo.

In relazione all'oggetto trattato, il Sindaco può altresì disporre specifiche modalità di trattazione e pubblicità dei temi proposti nelle istanze partecipative.

Qualora dalle istanze derivi l'avvio di uno specifico procedimento amministrativo, trovano applicazione le disposizioni contenute nel regolamento comunale in materia.

### **CAPO II - PETIZIONI**

#### **Art. 6 - Finalità**

Le petizioni, da indirizzarsi al Sindaco, sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari di competenza del Comune di Jesolo. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti.

#### **Art. 7 - Numero minimo di firme e promotori**

Le petizioni devono essere sottoscritte da cittadini che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune.

E' richiesto un numero minimo di ***cento sottoscrizioni***.

La dichiarazione di presentazione della petizione deve espressamente indicare i nominativi ed il recapito dei promotori, che devono anch'essi essere elettori del Comune. Essi costituiscono la delegazione con la quale saranno tenuti tutti i rapporti conseguenti alla presentazione della petizione; in mancanza, si considerano promotori i primi tre sottoscrittori.

### **Art. 8 - Raccolta delle firme**

Chi intende promuovere una petizione ha l'onere di raccogliere le firme necessarie per l'ammissibilità della stessa.

Per ogni sottoscrittore deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza. L'iscrizione nelle liste elettorali del Comune è accertata d'ufficio.

Le firme sono apposte su fogli, in ciascuno dei quali deve essere riprodotto il testo della petizione.

### **Art. 9 - Deposito della petizione ed esame ai fini dell'ammissibilità**

La petizione può essere consegnata, a cura dei promotori, all'Ufficio Protocollo, il quale ne rilascia ricevuta, se richiesta, ovvero trasmessa a mezzo del servizio postale. Alla petizione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità di almeno tre promotori unitamente ad autocertificazione dichiarante l'avvenuta apposizione delle firme dei sottoscrittori in presenza di almeno uno dei soggetti promotori.

**Entro 30 giorni** dalla ricezione, gli uffici comunali effettuano l'esame di ammissibilità delle petizioni, accertando il numero delle sottoscrizioni, nonché l'iscrizione dei presentatori e dei sottoscrittori nelle liste elettorali comunali e la riferibilità della petizione alle funzioni del Comune.

### **Art. 10 - Trattazione della petizione**

Una volta espletate le formalità di cui all'art. 9, comma 2, il Sindaco trasmette le petizioni alla Giunta od al Consiglio, secondo la rispettiva competenza dandone comunicazione ai promotori ed ai Capigruppo.

Il Consiglio, attraverso la competente Commissione consiliare, e la Giunta possono invitare i promotori a fornire chiarimenti od elementi integrativi. In tal caso, il termine di cui all'art. 11 viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti od elementi integrativi o dell'audizione dei promotori.

Ai fini istruttori, ove necessario, la competente Commissione consiliare e la Giunta richiedono pareri, valutazioni e proposte degli uffici e servizi comunali competenti per materia.

L'amministrazione comunale provvede a comunicare ai promotori la data della seduta in cui l'argomento sarà trattato.

### **Art. 11 - Decisione**

Entro sessanta giorni dalla verifica di cui al comma 2 dell'art.9, la Giunta o il Consiglio assumono motivata decisione.

Decorso il suddetto termine, l'argomento è obbligatoriamente iscritto all'ordine del giorno delle adunanze della Giunta o del Consiglio, a partire da quella immediatamente successiva.

## **Art. 12 - Comunicazione**

La decisione viene comunicata ai promotori rispettivamente a cura del Sindaco o del Presidente del Consiglio comunale.

## **CAPO III - PROPOSTE DELIBERATIVE DI INIZIATIVA POPOLARE**

### **Art. 13 - Proposte deliberative di iniziativa popolare**

Le proposte sono dirette a promuovere interventi dell'Amministrazione comunale in materia di interessi diffusi o collettivi di competenza comunale.

Esse devono essere redatte in forma di proposta di deliberazione.

La presentazione delle proposte è soggetta alle formalità stabilite negli articoli che seguono.

Il diritto di presentare proposte è escluso negli stessi casi in cui, ai sensi dell'articolo 83 dello Statuto, non è ammesso il referendum consultivo.

Se la proposta ha per oggetto l'adozione di un provvedimento di natura regolamentare, deve essere redatta in articoli.

Quando dal provvedimento proposto derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio comunale, devono essere indicati l'importo ed i mezzi per farvi fronte.

Ai fini della procedibilità della proposta il Comune, entro 30 giorni dal deposito della proposta, verificherà la compatibilità economica del progetto previa acquisizione di parere da parte del Collegio dei revisori del conto.

### **Art. 14 - Numero minimo di firme e promotori**

Le proposte devono essere sottoscritte da almeno **cento elettori** del Comune.

Per la dichiarazione di presentazione della proposta e l'individuazione dei promotori si applicano le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 7.

### **Art. 15 - Collaborazione degli uffici**

A richiesta dei promotori, gli uffici e servizi comunali competenti collaborano alla migliore formulazione tecnica della proposta e allo stesso fine assicurano l'accesso ai dati e documenti in loro possesso, nei limiti previsti dalle norme sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del Comune.

La Ragioneria comunale fornisce gli elementi utili per ciò che attiene al profilo finanziario ed ai collegamenti con il bilancio comunale.

### **Art. 16 - Raccolta delle firme, deposito, ammissibilità, istruttoria, decisione e comunicazione**

Per la raccolta, il deposito, l'ammissibilità, l'istruttoria e la decisione della proposta e relativa comunicazione ai promotori, si applicano le modalità previste per le petizioni dagli articoli 8 e successivi del Capo II.

## **TITOLO III CONSULTAZIONE POPOLARE**

### **CAPO I - NORME GENERALI**

#### **Art. 17 - Iniziativa delle consultazioni popolari**

Al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie di persone, il Comune può promuovere forme di consultazione popolare.

La consultazione deve riguardare temi specifici, di esclusiva competenza comunale.

La consultazione è indetta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale, previa deliberazione della Giunta o del Consiglio, nell'ambito delle proprie competenze.

Le assemblee, di cui all'art. 21 del presente regolamento, sono inoltre indette su richiesta dei cittadini, con le modalità previste per le petizioni.

La consultazione non può avere luogo nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti previsti dalla legge per le consultazioni elettorali o quando in ambito comunale sia stato indetto un referendum consultivo.

#### **Art. 18 - Ambito della consultazione**

In relazione all'argomento in oggetto, l'organo proponente determina, di volta in volta, l'ambito di consultazione, potendo prevedere la partecipazione generale, ovvero limitata agli abitanti di singole frazioni o quartieri, a determinate categorie di persone o forme associative.

#### **Art. 19 - Risultati delle consultazioni**

I risultati delle consultazioni devono essere esaminati entro 60 giorni dalla loro formale acquisizione e menzionati in sede di adozione degli atti relativi alle materie oggetto di consultazione.



## **CAPO II - FORME E MODALITÀ DI CONSULTAZIONE**

### **Art. 20 - Tipi di consultazione**

La consultazione può avvenire attraverso assemblee, incontri frazionali e di quartiere, questionari, udienze pubbliche, ovvero in altre forme di volta in volta individuate.

La scelta della forma di consultazione tiene conto della materia cui si riferisce la consultazione, dei gruppi o categorie di persone alle quali sarà rivolta, della generalità o specificità degli interessi coinvolti.

### **Art. 21 - Assemblee**

Le assemblee devono tenersi in luogo aperto al pubblico.

Ancorché rivolta a determinati settori della popolazione, l'assemblea è pubblica e deve essere consentito l'accesso a chiunque sia interessato.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea sono stabilite di volta in volta dalla Giunta o dalla Conferenza dei Capigruppo per le date di convocazione del Consiglio ;

L'andamento e le conclusioni dell'assemblea sono raccolti in apposito verbale.

### **Art. 22 - Incontri frazionali e di quartiere**

Con le modalità di cui all'art. 21, il Sindaco incontra annualmente le popolazioni delle singole frazioni e dei quartieri comunali, per riferire sullo stato di attuazione del programma amministrativo e per consultare direttamente i cittadini residenti.

La giunta comunale, entro il 30 settembre di ciascun anno, definisce il calendario degli incontri.

### **Art. 23 - Questionari**

I questionari sono predisposti tramite gli uffici comunali competenti ovvero ditte specializzate.

I quesiti possono comportare risposte libere o prevedere la scelta di una o più risposte o soluzioni prestampate.

Gli organi comunali proponenti stabiliscono le modalità della distribuzione e del ritiro dei questionari.

Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio, secondo le rispettive competenze, comunicano i risultati dei questionari nella prima seduta consiliare successiva alla consultazione.

## **TITOLO IV**

### **ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 24 - Consulte**

Al fine di acquisire pareri in specifici settori e materie, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione a maggioranza dei componenti assegnati, può istituire consulte, individuate per materia e per aggregazioni di interessi, con particolare riferimento alle organizzazioni produttive di categoria, sindacali e del volontariato.

La composizione, le modalità di funzionamento, le competenze, la durata ed il rapporto con il Comune sono determinate, di volta in volta, dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 25 - Comitati civici**

Ai sensi dell'art. 68 dello Statuto sono istituiti i comitati civici rappresentativi delle istanze dei cittadini.

## **TITOLO V**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 26**

Ad integrazione di quanto disposto all'art. 17, comma 4 del presente regolamento, i comitati civici di partecipazione popolare frazionali e di quartiere possono presentare richiesta di convocazione di assemblee con le stesse modalità richieste per la convocazione del Consiglio Comunale. Ad essi si applicano, inoltre, le disposizioni previste all'art. 10 del regolamento comunale sul funzionamento del consiglio.